

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 16-451

Fondazione Camillo Cavour di Santena (TO). Designazione di competenza regionale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

– la Fondazione “Camillo Cavour”, derivante dal lascito disposto dal marchese Giovanni Visconti Venosta con disposizione testamentaria olografa datata Roma 30 maggio 1946 a favore della Città di Torino, è stata costituita ad iniziativa della marchesa Margherita Visconti Venosta e sotto gli auspici della Città di Torino con atto rogito Notaio Remo Morone, Repertorio n. 87846, Raccolta n. 3505, del 18 aprile 1955. La Fondazione è stata riconosciuta con Decreti del Presidente della Repubblica n. 182 del 22.01.1957 e n. 196 del 12.02.1964;

– con la deliberazione della Giunta Regionale n. 55-13239 del 1°8 febbraio 2010 la Regione Piemonte ha aderito in qualità di Socio Fondatore alla Fondazione Camillo Cavour, che ha sede in Santena (To), Piazza Visconti Venosta 2, nel Castello Benso di Santena, poi Marchesi di Cavour;

– la Fondazione non persegue fini di lucro e ha come finalità la valorizzazione del legato del Marchese Giovanni Visconti Venosta alla Città di Torino e in particolare ha lo scopo di:

– promuovere gli studi cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell’opera del Conte Camillo Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti;

– valorizzare il Castello già dei Benso, sito in Santena, assicurando un’adeguata conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità;

– in data 30 aprile 2014, con atto a rogito Notaio Andra Ganelli di Torino, repertorio n. 29030 atti 19359, l’Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Camillo Cavour ha approvato il nuovo statuto della Fondazione;

– la Prefettura di Torino, sulla base del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha approvato definitivamente le modificazioni statutarie deliberate dall’Assemblea dei Soci e ha iscritto il nuovo Statuto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 675;

visti:

- l’articolo 7, comma 1 dello Statuto della Fondazione Camillo Cavour recante: “Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da dieci membri, di cui sei sono designati dai Soci Fondatori di natura pubblica (...)”;

- l’articolo 5 (Organi e loro durata), comma 2 dello Statuto della Fondazione che prevede “Gli organi della Fondazione diversi dall’Assemblea dei Fondatori e dal Comitato Scientifico durano in carica quattro anni dal loro insediamento”.

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati”.

L'Amministrazione regionale, nella sua qualità di Socio Fondatore di natura pubblica, così come previsto dal sopra riportato articolo 7 dello statuto della Fondazione Camillo Cavour deve procedere alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione: a tal fine ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 2014 il Comunicato del Presidente della Regione Piemonte relativo al bando per la raccolta delle candidature.

Entro il termine del 29 settembre 2014, data di scadenza individuata dal Comunicato sopra citato, sono pervenute alla Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Musei e Patrimonio Culturale, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati”, le seguenti candidature:

- dott. Andrea Macchione;
- dott. Riccardo Rossotto;
- dott.ssa Maria Claudia Vigliani.

Tali candidature sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28 febbraio 2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l.r. 39/1995, sentita la Commissione consultiva per le nomine”, i quali consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi.

Le istanze presentate dalle persone sopra individuate, sono state esaminate anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;
- art. 10 comma 2, legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, modificato con legge regionale n. 13 del 3 luglio 2013;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che le candidature presentate dai Signori:

- dott. Andrea Macchione;
- dott. Riccardo Rossotto;
- dott.sa Maria Claudia Vigliani

soddisfino i criteri richiesti dalla Giunta Regionale;

considerato che, così come comunicato dalla Fondazione Cavour con lettera prot. 2480/2014, il Sindaco di Torino ha provveduto con proprio Decreto alla designazione di due membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione e il Consiglio comunale di Santena sta predisponendo gli atti per la designazione di un suo rappresentante;

richiamato l'art. 7, comma 1 dello Statuto della Fondazione, che prevede la designazione di un totale di sei membri da parte dei Soci Fondatori di natura pubblica;

Si ritiene, di individuare quali componenti di designazione regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Camillo Cavour i Signori:

- dott. Andrea Macchione;
- dott. Riccardo Rossotto;
- dott.sa Maria Claudia Vigliani;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di designare, per le motivazioni e secondo i criteri illustrati in premessa e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del vigente statuto della Fondazione Camillo Cavour con sede in Santena (TO), i signori:

- dott. Andrea Macchione;
- dott. Riccardo Rossotto;
- dott.sa Maria Claudia Vigliani

quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, punto a) e dell'articolo 7, comma 1 dello Statuto della Fondazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione è di competenza dell'Assemblea dei Fondatori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto della Fondazione "Gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Fondatori e dal Comitato Scientifico durano in carica quattro anni dal loro insediamento".

Ai sensi dell'art. 7, comma 5 dello Statuto della Fondazione "Gli incarichi del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito".

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)